

Avv. Stefania Terracciano  
Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA  
Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI  
Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925  
email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

COPIA  
USO STUDIO  
ORIGINALE

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO - ROMA**

**Sez. III bis - R.G. n. 7766/2014 - camera di consiglio del 23.10.2014**

**Secondo ricorso per motivi aggiunti**

Nell'interesse del sig. Michele Pagano (codice fiscale PGNMHL70R13H243V), nato a Ercolano (NA) il 13.10.1970, ed ivi residente al Corso Resina n. 230, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Stefania Terracciano (codice fiscale TRRSFN68E52F839R) e con la stessa elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Arenula, n. 34 (V piano), ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax n. 06/68308925, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: stefaniaterracciano@avvocatinapoli.legalmail.it.

- ricorrente

**contro**

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato *ope legis* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Napoli, in persona del Direttore *pro tempore*;

- resistenti

**e nei confronti di**

- Longobardi Salvatore;
- Brancaccio Loredana;

**Avv. Stefania Terracciano**

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

**per l'annullamento,**

**previa sospensione dell'efficacia**

- del Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Scolastica Regionale della Campania – Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui approva le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014-2017, senza prevedere l'inserimento del nominativo del ricorrente;

- della graduatoria provinciale definitiva scuola II grado – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet [www.csa.napoli.bdp.it](http://www.csa.napoli.bdp.it) in data 26 agosto 2014, nella parte in cui non ha previsto l'inserimento del Sig. Pagano Michele;

**nonché**

- della graduatoria provinciale provvisoria per nomine a tempo determinato scuola II grado – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet [www.csa.napoli.bdp.it](http://www.csa.napoli.bdp.it) in data 29.07.2014, nella parte in cui non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele;

- della graduatoria provinciale provvisoria scuola II grado pubblicata – Fascia A047 – Matematica, pubblicata, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, sul sito internet [www.csa.napoli.bdp.it](http://www.csa.napoli.bdp.it) in data 29.07.2014, nella parte in cui non ha previsto il reinserimento del Sig. Pagano Michele;

- dell'Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui stabilisce che *"le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino*

**Avv. Stefania Terracciano**

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

*dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici*

*2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione";*

- del Decreto prot. n. AOO8/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Napoli;

- del Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, stabilisce che la domanda di permanenza e/o aggiornamento dovrà essere presentata *"esclusivamente con modalità web"* (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo *"personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia"*.

### **Fatto**

1. Preliminarmente si richiama e, per ragioni di sintesi, si rinvia al contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5 giugno 2014, nonché al contenuto del ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 7 agosto 2014, quanto alla puntuale ricostruzione in fatto ed alle argomentazioni in diritto ivi illustrate, che qui si intendano espressamente ribadite.

2. Come noto, con il ricorso introduttivo, il Sig. Michele Pagano ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini

**Avv. Stefania Terracciano**

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui, all'art. 9, comma 2, ha stabilito che la domanda di permanenza e/o aggiornamento sarebbe dovuta essere presentata *"esclusivamente con modalità web"* (disposizione ribadita dal comma 6 del medesimo articolo), peraltro limitando, in base al disposto di cui all'art. 1, comma 1, il diritto alla presentazione della domanda di permanenza e/o aggiornamento al solo *"personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia"*.

In altri termini, non è consentita la presentazione di domanda di reinserimento dei docenti che nel triennio precedente non hanno tempestivamente inoltrato istanza di aggiornamento con conseguente cancellazione del nominativo dalla GAE.

3. Con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, Codesto Ill.mo T.A.R., Sez. Terza Bis, in ordine all'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano, nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G. 7766/2014, ha accolto la richiesta del ricorrente sospendendo il decreto impugnato nella parte in cui ha previsto, all'art. 9, comma 1, come unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura online, impedendo ai docenti interessati il reinserimento del proprio nominativo all'interno della GAE, pertanto, la domanda di aggiornamento inoltrata nei termini dal ricorrente (con raccomandata, considerato l'impedimento posto dal Ministero in relazione all'invio della stessa con modalità web) è da considerarsi valida ai fini del reinserimento nella GAE 2014-2017.

4. Con la medesima ordinanza il Collegio ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione; detta

**Avv. Stefania Terracciano**

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

pubblicazione è stata effettuata, come risulta dall'attestazione depositata agli atti di cui è causa.

5. Senonché, come già evidenziato in sede di primo ricorso per motivi aggiunti, in evidente elusione del disposto di cui alla menzionata ordinanza resa nell'ambito del presente giudizio, l'Amministrazione resistente, in data 29 luglio 2014, ha pubblicato la graduatoria provvisoria omettendo di inserire nel relativo elenco il nominativo del Sig. Pagano, nonché l'Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio XI – Ambito Territoriale di Napoli, in cui viene stabilito che *“le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione”*.

Tale circostanza ha indotto il ricorrente a presentare apposita impugnativa avverso i citati provvedimenti, chiedendo, contestualmente, la sospensione dell'avviso con conseguente inserimento del ricorrente nell'ambito della graduatoria.

In merito al suddetto ricorso per motivi aggiunti, Codesto Ecc.mo T.A.R. ha fissato una nuova camera di consiglio, in data 23 ottobre 2014, per la trattazione dell'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano.

5. Sennonché anche nell'ambito della graduatoria definitiva, successivamente pubblicata, non risulta inserito il nominativo del Sig. Pagano.

Ed invero, con Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014, l'Amministrazione resistente ha approvato le *“graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”*, pubblicate sul sito web dell'Ufficio ([www.csa.napoli.bdp.it](http://www.csa.napoli.bdp.it)), all'interno delle quali non compare, ancora una volta, il nominativo del Sig. Pagano.

**Avv. Stefania Terracciano**

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

Pertanto, si rende necessaria la presentazione del presente ricorso per motivi aggiunti, avverso il decreto di approvazione della GAE definitiva del 26 agosto 2014, nonché avverso la graduatoria medesima, nella parte in cui non prevedono il reinserimento del nominativo del ricorrente.

I provvedimenti in questa sede impugnati risultano illegittimi in quanto inficiati, in via derivata, dai medesimi vizi già illustrati con il ricorso introduttivo del giudizio e con il ricorso per motivi aggiunti, pertanto, vanno annullati alla stregua delle seguenti considerazioni in

### **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e 97 COST..  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 1-BIS, D.L.  
07.04.2004, N. 97 (CONVERTITO IN L. 04.06.2004, N. 143). VIOLAZIONE E  
FALSA APPLICAZIONE ART. 1, L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER  
CARENZA DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,  
CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE -  
VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA TAR LAZIO, SEZ.TERZA BIS. N.  
3505 DEL 22 LUGLIO 2014.**

1. Con il ricorso introduttivo, il Sig. Michele Pagano ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 235 del 1° aprile 2014 (pubblicato in GU 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 29 del 11 aprile 2014), avente ad oggetto le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17.

**Avv. Stefania Terracciano**

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

Il succitato decreto ha previsto, all'art. 9, comma 1, come unica modalità di trasmissione della domanda, la procedura online, senza contestualmente consentire ai docenti interessati il reinserimento del proprio nominativo all'interno della GAE.

Tale circostanza appare, peraltro, illegittima in quanto si pone in aperta violazione di una norma di legge richiamata dalla stessa *lex specialis*.

Anche con successivo avviso, prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del MIUR - USR per la Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Napoli, viene precisato che *"le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione"*.

Conseguentemente, il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria provvisoria ed in quella definitiva, nonostante l'ordinanza cautelare resa da Codesto Ecc.mo T.A.R.

I provvedimenti in questa sede impugnati vanno annullati in quanto anch'essi adottati in violazione dell'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"; in particolare, il comma 1-bis (comma aggiunto dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143), sancisce che: "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

**Avv. Stefania Terracciano**

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

Ne consegue che, in base a quanto previsto dall'ultimo periodo della citata disposizione normativa, è consentito ai docenti cancellati dalle precedenti GAE di essere reinseriti all'interno delle nuove graduatorie in conseguenza della mera trasmissione della domanda.

Sebbene il decreto ministeriale n. 235/2014, abbia espressamente richiamato la norma in questione, sia nella parte in premessa che all'art. 1, comma 1, lett. b), l'Amministrazione resistente non si è al contempo premurata di consentire l'applicazione di quanto previsto dalla norma di legge, adottando anche i successivi provvedimenti in palese violazione di legge.

Ed invero, come emerge dalla parte in fatto, il sig. Pagano, pur in possesso di tutti i requisiti previsti per l'inserimento nelle GAE e pur essendo nei termini per la presentazione dell'istanza, si è trovato impossibilitato ad effettuare la trasmissione della domanda secondo le modalità previste dal Ministero.

Il sistema online, difatti, non riconoscendo il nominativo del ricorrente all'interno della precedente graduatoria, gli ha negato la possibilità di terminare la procedura di presentazione dell'istanza ex art. 9.

Da tale circostanza emerge in tutta evidenza l'illegittimità e la contraddittorietà del congegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, pur avendo individuato correttamente la normativa nazionale applicabile alla procedura in questione, non ha dato corretta applicazione alle disposizioni ivi contenute, le quali risultano assolutamente chiare nel consentire anche a soggetti ormai cancellati dalle precedenti graduatorie il reinserimento in seguito alla presentazione di una nuova domanda; ne consegue il logico convincimento secondo il quale l'Amministrazione, in virtù del precetto su richiamato, si sarebbe dovuta dotare di strumenti idonei a consentire anche a soggetti non più iscritti nelle graduatorie precedenti la trasmissione della domanda



**Avv. Stefania Terracciano**

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

con modalità web o, in alternativa, avrebbe dovuto consentire all'interno del bando una diversa modalità di invio dell'istanza, quale ad esempio quella tramite raccomandata a/r (come peraltro disposto dal precedente decreto ministeriale n. 44/2011, all'art. 9 comma 3, relativo al triennio 2011-2014).

In ogni caso la domanda inoltrata dal ricorrente tempestivamente andava considerata valida ai fini del reinserimento nella GAE.

Al contrario, l'amministrazione non ha provveduto ad inserire nell'ambito della graduatoria il ricorrente, nonostante sul punto si fosse espresso il Tar con l'ordinanza n. 3505/2014, resa proprio sulla domanda cautelare proposta dal sig. Pagano, e malgrado l'orientamento giurisprudenziale pacifico in materia (richiamato espressamente nel provvedimento cautelare), alla stregua del quale: *"Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine" (cfr. Cons. St., Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 3658; T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 21 luglio 2010, n. 27460).*

Pertanto, alla luce di quanto precisato da Codesto T.A.R., la cancellazione dalle GAE deve ritenersi valida soltanto per il triennio in cui la relativa graduatoria ha avuto vigenza (anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014), sicché la validità della stessa cancellazione non può estendersi al successivo aggiornamento delle graduatorie.

Nella fattispecie, dunque, la cancellazione del sig. Pagano avrebbe dovuto dispiegare i propri effetti limitatamente al triennio 2011-2014; con riferimento, invece, al triennio

Avv. Stefania Terracciano

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

successivo (2014-2017) il ricorrente sarebbe dovuto essere messo nella condizione di presentare l'istanza di reinserimento all'interno della GAE di nuova emanazione alla stregua di tutti gli altri docenti interessati alla procedura, in altri termini, consentendogli l'invio, come per gli altri docenti, tramite web.

In ogni caso la domanda in tale senso inoltrata con modalità cartacea, va considerata valida ai fini del reinserimento in graduatoria.

Dalle considerazioni sopra esposte, risulta palese la illegittimità dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti.

2. Quanto sin qui rappresentato evidenzia la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifeste del contegno tenuto dall'Amministrazione resistente, la quale, in aperta violazione di tutti i principi posti alla base dell'azione amministrativa, sia di quelli costituzionalmente garantiti (di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana), sia di quelli previsti dalla normativa nazionale di cui alla Legge 241 del 1990, ha operato un illegittimo discrimine tra i docenti già inseriti nella precedente graduatoria (2011-2014) ed i docenti i cui nominativi non erano presenti in quest'ultima.

Pertanto, pare doveroso evidenziare che la normativa di riferimento, di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 97/2004, garantisce una parità di trattamento tra tali soggetti, ponendo espressamente sullo stesso piano i docenti interessati all'aggiornamento e quelli interessati all'inserimento del proprio nominativo (cancellato dalla precedente GAE) all'interno delle nuove graduatorie.

La presenza di ciascun docente nelle graduatorie è condizionata, pertanto, ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. L'omessa domanda è, invece, sanzionata con l'esclusione dalle GAE, che non è comunque assoluta, potendo gli

**Avv. Stefania Terracciano**

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

La procedura attivata dall'Amministrazione resistente, lungi dall'essere idonea ad ottemperare alle previsioni di cui al menzionato art. 1, comma 1-bis del decreto legge n. 97 del 2004, invece, ha bloccato la trasmissione della domanda di inserimento per i soggetti cancellati dalla precedente graduatoria, così come accaduto anche al ricorrente. Emerge pertanto in tutta evidenza la disparità di trattamento posta in essere, in modo del tutto arbitrario dall'Amministrazione, la quale in aperta violazione della norma in questione non ha consentito al sig. Pagano di completare la procedura di trasmissione della domanda, e successivamente non ha inserito lo stesso nella graduatoria ribadendo, con apposito avviso, di non considerare valide altre modalità di invio delle domande.

Giova ribadire che con Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, codesto Ill.mo T.A.R., Sez. Terza Bis, in ordine all'istanza cautelare presentata dal Sig. Pagano, nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G. 7766/2014, ha accolto la richiesta cautelare proposta dal ricorrente, sospendendo il decreto impugnato nella parte in cui non consente a quest'ultimo il reinserimento nella graduatoria.

Tuttavia, in evidente elusione del disposto di cui alla menzionata ordinanza resa nell'ambito del presente giudizio, l'Amministrazione resistente, in data 29 luglio 2014, ha pubblicato la graduatoria provvisoria omettendo di inserire nel relativo elenco il nominativo del Sig. Pagano, contestualmente ha pubblicato, altresì, apposito avviso con cui chiarisce che: *"le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione"*.

**Avv. Stefania Terracciano**

Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA

Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI

Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925

email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

Dopodiché, con Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014, l'Amministrazione resistente ha approvato le *"graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide per il triennio 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017"*, pubblicate sul sito web dell'Ufficio ([www.csa.napoli.bdp.it](http://www.csa.napoli.bdp.it)), all'interno delle quali non compare, ancora una volta, il nominativo del Sig. Pagano.

Ne consegue l'illegittimità del contegno tenuto dall'Amministrazione scolastica, la quale, in aperta violazione del dettato normativo di riferimento ed in totale elusione del disposto di cui all'Ordinanza n. 3505 del 22 luglio 2014, resa da Codesto T.A.R., ha ommesso l'inserimento del Sig. Pagano nella GAE 2014-2017 provvisoria del 29 luglio 2014, reiterando, peraltro, detta omissione con riferimento alla GAE 2014-2017 definitiva del 26 agosto 2014.

\*\*\*

### ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è interamente affidato all'evidente fondatezza dei motivi di ricorso.

Il pregiudizio che subisce il sig. Pagano dai provvedimenti impugnati è gravissimo. Difatti, il mancato inserimento del ricorrente all'interno della GAE definitiva comporta l'impossibilità per il ricorrente di espletare per il triennio 2014 - 2017 l'attività di docenza.

E' pertanto necessario un provvedimento di Codesto Tribunale Amministrativo Regionale volto a consentire, in via cautelare e con urgenza, l'inserimento del nominativo del Sig. Pagano nell'ambito della graduatoria provinciale definitiva, pubblicata in data 26 agosto 2014, previa sospensione del Decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 del MIUR, nonché dell'Avviso prot. n. AOO9/U del 29.07.2014 del MIUR - USR per la Campania - Ufficio XI - Ambito Territoriale di Napoli, nella parte in cui stabilisce che *"le domande in forma cartacea presentate dagli aspiranti che chiedono*

Avv. Stefania Terracciano  
Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA  
Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI  
Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925  
email: stefania.terracciano@studioterracciano.it

*l'inclusione per la prima volta o il ripristino dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevole per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 non potranno essere prese in considerazione".*

Peraltro, la gravità del pregiudizio arrecato al ricorrente risulta ancor più evidente se si considera che Codesto Ecc.mo T.A.R. aveva già adottato un provvedimento cautelare favorevole per il ricorrente e che, ciò nonostante, l'Amministrazione resistente ha reiterato l'omissione relativa all'inserimento del ricorrente all'interno delle graduatorie.

Il Sig. Pagano non potrà beneficiare della possibilità di prendere servizio temporaneamente ovvero con contratto a tempo indeterminato, all'interno degli istituti scolastici.

Considerato poi che le assunzioni relative ai docenti che presteranno servizio nel corso del presente anno solare saranno definite in tempi piuttosto celeri, il danno derivante al ricorrente dalla mancata adozione di un provvedimento cautelare che gli consenta di esercitare il proprio diritto al lavoro assumerebbe i connotati, oltre che della gravità, anche della irreparabilità.

Si evidenzia che Codesto ecc.mo Tar ha già fissato una nuova camera di consiglio, in data 23 ottobre 2014, per la trattazione della domanda cautelare proposta contestualmente ai primi motivi aggiunti.

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI


Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R., previa adozione di misure cautelari urgenti, idonee a consentire al sig. Pagano il reinserimento all'interno della graduatoria provinciale definitiva riferite al triennio 2014-2017, accogliere il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi all'avvocato anticipatario.

**Avv. Stefania Terracciano**  
Largo Arenula, n. 34 - 00186 - ROMA  
Viale Gramsci, n. 19 - 80122 - NAPOLI  
Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925  
email: stefania.terracciano@studioterracciano.it


Si allegano i documenti indicati nel foliaro.

Roma, 22 settembre 2014

  
*Avv. Stefania Terracciano*

Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, in materia di lavoro, ha valore indeterminato. L'importo del contributo unificato risulta, comunque, non dovuto atteso che il ricorrente percepisce un reddito imponibile inferiore ad euro 32.298,99, come da autocertificazione già prodotta in giudizio con il deposito del ricorso introduttivo effettuato in data 12 giugno 2014 e, dunque, rientra nella fascia in ordine alla quale ha diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Roma, 22 settembre 2014

  
*Avv. Stefania Terracciano*

Notifica a mezzo del servizio postale

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO 1994 N.53

Cron. N.ro: 74/2014

Io sottoscritto Avv. Stefania Terracciano, con studio in Roma, al Largo Arenula 34 - 00186, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 21.11.2006, procuratore e difensore del *Sig. MICHELE PAGANO*, ho notificato il suesteso atto a:

- 1- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma al Viale Trastevere, 76/A - C.A.P. 00153 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76657212266-8, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 74/2014/a

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



- 2- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei Portoghesi, n. 12 - C.A.P. 00186 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76657212265-6, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 74/2014/b

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



- 3- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO  
TERRITORIALE DI NAPOLI, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliato per la  
carica in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 - C.A.P. 80142, a mezzo del servizio  
postale con raccomandata A.R. n. 76657212264-5, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella  
data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 74/2014/c

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



- 4- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - AMBITO  
TERRITORIALE DI NAPOLI, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e  
difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via Dei  
Portoghesi, n. 12 - C.A.P. 00186, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n.  
76657212383-0, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale  
apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 74/2014/d

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale





- 5- **LONGOBARDI SALVATORE**, nato a Torre del Greco (NA) il 17.02.1975, residente in Scafati (SA) alla Via Tito Livio, n. 1 – C.A.P. 84018, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76657212384-1, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 74/2014/e

Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



- 6- **BRANCACCIO LOREDANA**, nata a Napoli il 01.05.1964, ivi residente alla Piazza degli Artisti, n. 27 – C.A.P. 80129, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 76657212401-1, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente notifica.

Cron. N.ro: 74/2014/f


Avv. Stefania Terracciano

Vidimazione Postale



N. Raccomandata

76657212265-6



# Posteitaliane

EP0793-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 041115) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	
	VIA / PIAZZA VIALE TRASTEVERE 76/A	
	C.A.P. 00153	COMUNE ROMA PROV.
	N° CIV.	
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano	
	Largo Arenula n. 34	
	5° piano - 00186 ROMA	
	VIA / PIAZZA Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925	
C.A.P. mail: stefania.terracciano@studioterracciano.it		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 55325 Sez. 6 Operaz. 0282  
 Causale: AG 25/09/2014 16:20  
 Peso gr.: 98 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Bollo AR: 766319974631  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657212265-6



# Posteitaliane

EP0793-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 041115) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello		
DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	
	VIA / PIAZZA VIA DEI BRTOGHESI 12	
	C.A.P. 00186	COMUNE ROMA PROV.
	N° CIV.	
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano	
	Largo Arenula n. 34	
	5° piano - 00186 ROMA	
	VIA / PIAZZA Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925	
C.A.P. mail: stefania.terracciano@studioterracciano.it		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 55325 Sez. 6 Operaz. 0282  
 Causale: AG 25/09/2014 16:22  
 Peso gr.: 98 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Bollo AR: 766319974631  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657212264-5



## Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 0400 (EX-19116) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	UFFICIO SEGRETERIA PER LA REGIONE		
	COMPAGNIA - SEDE PROVINCIALE DI		
	VIA/PIAZZA PONTE DELLA MADDALENA		
	C.A.P. 83142		
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		
	Largo Arenula n. 34		
	5° piano - 00186 ROMA		
	Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925		
VIA/PIAZZA			N° CIV.
C.A.P.			PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 45825

Sez. 6

Operaz. 0284

Causale: AG

25/09/2014 16:24

Peso gr.: 92

Tariffa €

8,55 Affr. € 8,55

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo AR: 766319974664

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76657212383-0



## Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 0400 (EX-19116) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	UFFICIO SEGRETERIA PER LA REGIONE		
	COMPAGNIA - SEDE PROVINCIALE NAPOLI		
	VIA/PIAZZA DEL PORTOGHESI		
	C.A.P. 80136		
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		
	Largo Arenula n. 34		
	6° piano - 00186 ROMA		
	Tel. 06.6889621 - fax 06.68308925		
VIA/PIAZZA			N° CIV.
C.A.P.			PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 54825

Sez. 6

Operaz. 0285

Causale: AG

25/09/2014 16:24

Peso gr.: 92

Tariffa €

8,55 Affr. € 8,55

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo AR: 766319974664

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76657212384-1



## Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 10110) - St. 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	LONGOBARDI SALVATORE		
	DESTINATARIO		
	VIA TITO LIVIO N. 1		
	VIA / PIAZZA	20129	SCAFATI (SA) PROV.
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		
	Largo Arenula n. 34		
	VIA / PIAZZA	5° piano - 00186 ROMA	N° CIV.
	C.A.P.	00186	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Data: 25/09/2014 Sez. 6 Operaz. 0286  
 Canale: AC 25/09/2014 16:25  
 Peso gr. 98 Tariffa F 8,55 Affr. F 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Bollo: 766519974647 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657212401-1



## Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 10110) - St. 14 Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	BRANDARDO LOREDANA		
	DESTINATARIO		
	PIAZZA DEGLI ARTISTI 27		
	VIA / PIAZZA	20129	NABU (NA) PROV.
MITTENTE	Avv. Stefania Terracciano		
	Largo Arenula n. 34		
	VIA / PIAZZA	5° piano - 00186 ROMA	N° CIV.
	C.A.P.	00186	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Data: 25/09/2014 Sez. 6 Operaz. 0287  
 Canale: AC 25/09/2014 16:26  
 Peso gr. 98 Tariffa F 8,55 Affr. F 8,55  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Bollo: 766519974651 (accettazione manuale)

TASSE